

Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.3640 /Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Riduzione del venti per cento dell'indennità mensile al lordo dei Consiglieri regionali, degli Assessori regionali, del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale."(Reg.Gen.n.441)

Ad iniziativa del Consigliere Anzalone.
Depositata il 9 marzo 2009

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A


il provvedimento in oggetto a:

- I Commissione Consiliare per l'esame;**
- II Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **19 MAR. 2009**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

Presentazione del progetto di legge di riduzione delle indennità

Il progetto di legge ad articolo unico che viene presentato ha come scopo primo quello di regolamentare secondo criteri di sobrietà e di misura le indennità mensili dei vertici istituzionali della Regione (Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, Assessori e Consiglieri regionali).

E' questa una regolamentazione che si sarebbe dovuta adottare da anni, come il proponente di questo progetto di legge si permette di ricordare, avendo sostenuto con energia e in modo costante quest'esigenza fin dall'inizio dell'attuale legislatura. Purtroppo, un inopinato, ma non imprevedibile e comunque resistentissimo muro di insensibilità e di ostilità ha fatto sì che il problema non venisse mai seriamente affrontato e risolto. Naturalmente, la presentazione del progetto di legge di riduzione del 20% delle indennità mensili al lordo ai soggetti istituzionali sunnominati nasce dall'augurio, che vorrebbe essere una certezza, che l'orientamento maggioritario del Consiglio su tale *vexata quaestio* sia mutato, dato anche il gravissimo momento di crisi socio-economica che la Campania vive a fronte della recessione mondiale.

Va anche sottolineato che l'indennità che sarà corrisposta ai componenti degli organismi istituzionali della Regione Campania è tale da soddisfare le esigenze economiche derivanti dall'assolvimento della loro funzione.

Venendo all'altro scopo di questo disegno di legge, c'è da dire che la destinazione delle somme risparmiate ad un fondo per borse di studio per neolaureati con lode vuole essere una modesta, eppure significativa, forma di incoraggiamento alle giovani, colte e impegnate energie intellettuali che studiano negli Atenei campani. Peraltro, considerando l'assoluta scarsità di risorse da cui è afflitta l'Università non solo campana ma nazionale, si tratta anche di un contributo che si dà a neolaureati per continuare a impegnarsi negli studi e nelle ricerche riguardanti le discipline in cui si sono addottorati.

Che il Consiglio e la Giunta regionale facciano una cosa del genere con parte non piccola del denaro che loro spetterebbe come retribuzione mensile è cosa senz'altro bella e degna di encomio.



Consiglio Regionale della Campania

Art.1

1.L'indennità mensile al netto dei Consiglieri regionali, degli Assessori regionali, del Presidente della Giunta Regionale e del Presidente del Consiglio regionale viene calcolata decurtando del 20% la somma al lordo spettante ai sunnominati.

2.L'indennità al netto non può comunque superare novemila euro per i Consiglieri, ottomila euro per gli Assessori e diecimila euro per il Presidente della Giunta Regionale e per il Presidente del Consiglio Regionale.

3.La somma ricavata annualmente dalla predetta riduzione delle indennità sarà ripartita in uguale misura, come borsa di studio *post Lauream*, tra gli studenti degli Atenei campani che conseguano, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'anno in corso, il diploma di laurea con votazione pari, e non inferiore, a 110 e lode/110.

4.La Giunta Regionale, con suo deliberato, stabilisce le modalità attraverso cui i neolaureati meritevoli possano accedere alla borsa di studio, da corrispondere entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo. La Giunta regionale può, ove lo ritenga necessario, ulteriormente implementare il fondo per le borse di studio ricorrendo a fondi del suo bilancio annuale.

5.Quanto disposto dai precedenti commi dell'articolo ha validità triennale, alla scadenza della quale il Consiglio regionale, se lo riterrà, regolamenterà di nuovo la materia di che trattasi.